

Allegato al contratto di prestito

Estratto dalla Legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAg)

Misura sociale collaterale

Art. 78 Principio

² I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un'azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili o dovute a mutate condizioni quadro economiche.

Art. 79 Concessione di aiuti per la conduzione aziendale

² I mutui sono accordati per 20 anni al massimo mediante decisione formale. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 82 Rimborso in caso di alienazione con utile

Se l'azienda o parte dell'azienda è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rimborsata.

Art. 83 Revoca

Per gravi motivi, il Cantone può revocare il mutuo.

Miglioramenti strutturali

Art. 91 Rimborso in caso di alienazione con utile

¹ Se l'azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti:

- a. i contributi devono essere rimborsati a meno che siano trascorsi più di 20 anni dall'ultimo versamento;
- b. le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate.

² I versamenti devono essere effettuati immediatamente dopo l'alienazione.

Art. 92 Vigilanza

I miglioramenti strutturali sono soggetti alla vigilanza del Cantone durante e dopo la loro esecuzione.

Art. 105 Principio

¹ La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti d'investimento per:

- a. provvedimenti individuali;
- b. provvedimenti collettivi;
- c. costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali.

² I Cantoni accordano, mediante decisione formale, crediti d'investimento sotto forma di mutui esenti da interesse.

³ I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 109 Revoca

¹ Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento.

² Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi.

Estratto dall'Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura del 26 novembre 2003 (OMSC)

Art. 11 Obbligo di tenere la contabilità

¹ Su richiesta dal Cantone, nel corso della durata del mutuo deve essere presentata la contabilità aziendale.

Art. 12 Garanzia dei mutui

¹ I mutui devono essere accordati se possibile con garanzie reali.

² Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del credito, la costituzione di un'ipoteca. Tale decisione vale come prova per l'Ufficio del registro fondiario ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario.

Art. 13 Revoca dei mutui

¹ Sono considerati in particolare motivi importanti per la revoca del mutuo:

- a. l'alienazione dell'azienda;
- b. l'edificazione o l'utilizzazione del suolo per scopi diversi dall'utilizzazione agricola;
- c. la cessazione della gestione in proprio secondo l'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale, tranne in caso di affitto a un discendente;
- d. l'utilizzazione duratura di parti essenziali dell'azienda per scopi non agricoli;
- e. l'inosservanza di condizioni e di oneri stabiliti nella decisione;
- f. l'apporto di capitali di terzi senza previa consultazione del Cantone;
- g. la mancata adozione di provvedimenti, nei termini fissati dal Cantone, per ovviare all'incuria nella gestione e nella manutenzione constatata dal Cantone;
- h. il mancato pagamento, nonostante diffida, di una quota d'ammortamento entro sei mesi dall'esigibilità;
- i. l'ottenimento di un mutuo sulla base di dati errati o fuorvianti.

² Trattandosi di mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell'azienda, sono considerati motivi importanti soltanto quelli di cui al capoverso 1 lettere e, h ed i.

Art. 14 Rimborso

¹ L'autorità che decide fissa il termine di rimborso del mutuo. Detto termine non può superare i venti anni; per i mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell'azienda il termine massimo è di dieci anni.

² I termini di rimborso dei mutui devono essere fissati secondo le possibilità economiche del mutuatario.

³ Il Cantone può differire di tre anni al massimo, nei limiti del termine di cui al capoverso 1, il rimborso dei mutui accordati conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera a.

⁴ Il Cantone può sospendere per un anno, nei limiti del termine di cui al capoverso 1, il rimborso del mutuo, se le condizioni economiche del mutuatario si deteriorano senza sua colpa.

⁵ Se le condizioni economiche del mutuatario sono migliorate considerevolmente, il Cantone può aumentare adeguatamente il tasso di ammortamento nel periodo di durata del contratto o esigere il rimborso anticipato del mutuo residuo.

Art. 15 Alienazione con utile

¹ Se l'azienda è alienata con utile prima dello scadere del termine di rimborso convenuto inizialmente, i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale devono essere interamente rimborsati.

² L'utile si calcola secondo gli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale. L'Ufficio federale fissa i valori d'imputazione.

Art. 33 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Estratto dall'Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt)

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari per miglioramenti strutturali sotto forma di aiuti agli investimenti. Tali aiuti comprendono contributi federali (contributi) e crediti di investimento.

Art. 48 Termini di rimborso

¹ I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:

- a. 8 - 12 anni per l'aiuto iniziale;
- b. 12 - 20 anni per l'acquisto, la costruzione, la trasformazione nonché il risanamento di case d'abitazione e di edifici di economia rurale;
- c. 8 - 15 anni per edifici di economia rurale per la tenuta di suini e pollame, per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione e per i provvedimenti ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere d-e e capoverso 3 nonché dell'articolo 45;
- d. a prescindere dai termini stabiliti dalle lettere a - c, l'importo minimo di rimborso annuo è di 4000 franchi.

² Entro i termini di cui al capoverso 1 lettere a - c il Cantone può:

- a. rinviare i rimborsi di due anni al massimo;
- b. sospenderli per un anno, se le condizioni economiche del mutuatario peggiorano senza sua colpa.

Art. 52 Termini di rimborso

¹ I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini massimi:

- a. 10 anni per le macchine e le installazioni nonché per la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà;
- b. 20 anni per i provvedimenti edilizi;
- c. 3 anni per i crediti di costruzione;
- d. a prescindere dai termini stabiliti dalle lettere a - c, l'importo minimo di rimborso annuo è di 6000 franchi.

² Entro il termine massimo di rimborso, il Cantone può rinviare di due anni al massimo il rimborso dei crediti di investimento ai sensi del capoverso 1 lettera b.

Art. 58 Garanzia di crediti di investimento

¹ I crediti di investimento devono possibilmente essere garantiti con garanzie reali.

² Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare la costituzione di un'ipoteca unitamente alla decisione di assegnazione del credito. Tale decisione vale come prova per l'Ufficio del registro fondiario ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario.

³ Il Cantone può computare i rimborsi annui con le prestazioni della Confederazione al mutuatario giunte a scadenza.

Art. 59 Revoca di crediti di investimento

Sono segnatamente gravi motivi di revoca dei crediti di investimento:

- a. l'alienazione delle aziende e degli impianti acquistati o costruiti con i crediti di investimento;
- b. l'edificazione o l'utilizzazione del suolo per scopi diversi dall'utilizzazione agricola;
- c. la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale, tranne in caso di affitto a un discendente;
- d. l'utilizzazione duratura di importanti parti dell'azienda per scopi non agricoli;
- e. l'inadempimento degli oneri e delle condizioni stabiliti nella decisione;
- f. la rinuncia all'utilizzazione di impianti e oggetti ai sensi dell'articolo 107 capoverso 1 lettera b della L'Agr;
- g. la mancata tempestiva rimozione dell'incuria nell'obbligo di gestione e manutenzione constatata dal Cantone;
- h. il mancato pagamento nonostante diffida di una quota d'ammortamento entro sei mesi dopo la scadenza;
- i. la concessione di un credito sulla base di indicazioni fallaci.

Art. 60 Alienazione con utile

¹ In caso di alienazione con utile prima del termine di rimborso convenuto in origine, i crediti di investimento devono essere interamente rimborsati e remunerati retroattivamente con un interesse del 5 per cento. In caso di rimborso anticipato, l'obbligo di pagamento degli interessi spira cinque anni dopo il rimborso, ma al più tardi al termine del periodo di rimborso convenuto in origine.

² L'utile è calcolato in base agli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale. L'Ufficio federale stabilisce i valori d'imputazione.

³ L'interesse più il rimborso di un contributo non possono superare l'utile.

Art. 64 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.